

Sul decimo punto all'O.d.G.

[...] si è provveduto a deliberare la necessità di abrogare dal Codice di condotta allegato al Regolamento dell'Organismo di mediazione i commi 2 e 3 dell'art. 2, di seguito trascritti: (2. *Il mediatore iscritto nelle liste dell'ODM non può essere parte o rappresentare la parte istante o la parte chiamata in mediazione presso l'ODM, come disposto dall'art. 14-bis del DM 180/2010.* 3. *L'ODM, in caso di violazione delle disposizioni di cui al precedente comma, oltre a dover rifiutare le domande e le adesioni eventualmente presentate, provvederà a sospendere il mediatore sino alla definizione del procedimento interno di verifica*) a seguito della sentenza del Tar Lazio del 1 aprile 2016, n. 3989, che ha ritenuto illegittima la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 14 bis del D.M. 180/10 come modificato dall'art. 6 del D.M. 139/14, sentenza ad oggi non riformata. Pertanto, si propone al COA di deliberare la modifica del Codice di condotta, abrogando le disposizioni in contrasto con la pronuncia giudiziale.

Dopo ampia discussione, il COA delibera la modifica del Codice di Condotta in conformità a quanto proposto.

[..]